DISPOSIZIONI SUL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL PERSONALE MEDICO DIPENDENTE

Art. 3

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 502 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229

(1)

Versione in vigore dal 31 luglio 1999, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente
Estremi	Legge 19 febbraio 1991, n. 50
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1991

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, ha disposto (con l'art. 15-nonies, comma 1) che "E' abrogata la legge 19 febbraio 1991, n. 50, fatto salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro i quali hanno gia' ottenuto il beneficio".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-sul-collocamento-a-riposo-del-personale-medico-dipendente/art-3-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-30-dicembre-1992-n-502-come

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it